



**Ministero dell'ambiente
e della tutela del territorio
e del mare**

Comitato per lo sviluppo del verde pubblico

DELIBERA N. 16/2016

NELLA riunione del 28.11.2016, in presenza del cons. Massimiliano Atelli, Presidente, dell'ing. Giorgio Boldini, Componente, del dr. Bruno Cignini, Componente, della dr.ssa Angela Farina, per delega del dr. Cesare Patrone, Componente, della dr.ssa Sabrina Diamanti, per delega del dr. Andrea Sisti, Componente, del prof. Marco Marchetti, Componente;

VISTA la legge n. 10/2013;

VISTA la richiesta di parere del 14.09.2016 fatta pervenire dal Corpo Forestale dello Stato Comando Regionale per la Toscana Sezione Analisi Criminale

RELATORE il cons. Massimiliano Atelli;

il Comitato

delibera quanto segue.

1. Per effetto della l. n. 68\2015, sono state come noto introdotte nel codice penale alcune nuove figure di reato, fra cui quella prevista dall'art. 452-bis cod. pen., il quale dispone che <<1. È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.
2. Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.>>.

2. Con sentenza n. 46170 del 3 novembre 2016, la III Sezione della Cassazione si è pronunciata per la prima volta su questa norma, fornendo agli operatori e agli interpreti importanti punti di riferimento.

Anzitutto, riguardo alla rilevanza dell'aspetto quantitativo o dimensionale, espressamente riferito, nell'ambito della norma, ad alcuni beni ambientali (suolo e sottosuolo, il cui degrado deve interessarne <<porzioni estese o significative>>), e non anche agli altri. Al riguardo, la Cassazione ha precisato che tuttavia, in ogni caso, l'estensione e l'intensità del fenomeno produttivo di inquinamento ha comunque una sua incidenza, difficilmente potendosi definire «significativo» quello di minimo rilievo, pur considerandone la più

accentuata diffusività per alcuni beni ambientali (aria e acqua, ad es.), rispetto a ciò che avviene sul suolo e nel sottosuolo.

In secondo luogo, la III Sezione ha fornito importanti chiarimenti anche riguardo a quella compromissione o un deterioramento significativi e misurabili che la norma richiede. In particolare, essa ha osservato che *<<Nell'individuazione del significato concreto da attribuire ai termini «compromissione» e «deterioramento» non assume decisivo rilievo la denominazione di «inquinamento ambientale» attribuita dal legislatore al reato in esame, che evidenzia, sostanzialmente, una condizione di degrado dell'originario assetto dell'ambiente e neppure sembra di particolare ausilio la definizione contenuta nell'art. 5, comma 1, lett 1-ter del d.lgs. 152\06, che lo stesso articolo, in premessa, indica come fornita ai fini dell'applicazione di quello specifico testo normativo, così come il riferimento ad un «deterioramento significativo e misurabile» contenuto nella definizione di danno ambientale nell'art.300 del medesimo d.lgs. Più in generale, deve ritenersi non rilevante, a tali fini, l'utilizzazione del medesimo termine nel d.lgs. 152\06 (o in altre discipline di settore) non soltanto perché effettuata in un diverso contesto e per finalità diverse, ma anche perché, quando lo ha ritenuto necessario, la legge 68\2015 ha espressamente richiamato il d.lgs. 152\06 o altre disposizioni.*

L'indicazione dei due termini con la congiunzione disgiuntiva "o" svolge una funzione di collegamento tra i due termini - autonomamente considerati dal legislatore, in alternativa tra loro - che indicano fenomeni sostanzialmente equivalenti negli effetti, in quanto si risolvono entrambi in una alterazione, ossia in una modifica dell'originaria consistenza della matrice ambientale o dell'ecosistema caratterizzata, nel caso della "compromissione", in una condizione di rischio o pericolo che potrebbe definirsi di "squilibrio funzionale", perché incidente sui normali processi naturali correlati alla specificità della matrice ambientale o dell'ecosistema ed, in quello del deterioramento, come "squilibrio strutturale", caratterizzato da un decadimento di stato o di qualità di questi ultimi.

Da ciò consegue che non assume rilievo l'eventuale reversibilità del fenomeno inquinante, se non come uno degli elementi di distinzione tra il delitto in esame e quello, più severamente punito, del disastro ambientale di cui all'art. 452-quater cod. pen.>>.

In terzo luogo, la Cassazione ha precisato che l'ambito di operatività dell'art. 452-bis cod. pen. è anche delimitato dalla ulteriore precisazione che la compromissione o il deterioramento devono essere comunque, «significativi» e «misurabili», elevando in modo considerevole il livello di lesività della condotta, con la conseguenza di escluderne i fatti di minore rilievo.

<<Anche in questo caso, infatti, non può prescindersi dal significato lessicale dei termini utilizzati - anch'essi non estranei al diritto ambientale, in quanto utilizzati, ad esempio, nel già citato art. 300 del d.lgs. 152\06 - considerando che il termine "significativo" denota senz'altro incisività e rilevanza, mentre "misurabile" può dirsi ciò che è quantitativamente apprezzabile o, comunque, oggettivamente rilevabile.

L'assenza di espliciti riferimenti a limiti imposti da specifiche disposizioni o a particolari metodiche di analisi consente di escludere l'esistenza di un vincolo assoluto per l'interprete correlato a parametri imposti dalla disciplina di settore, il cui superamento, come è stato da più parti già osservato, non implica necessariamente una situazione di danno o di pericolo per l'ambiente, potendosi peraltro presentare casi in cui, pur in assenza di limiti imposti normativamente, tale situazione sia di macroscopica evidenza o, comunque, concretamente accertabile.

Ovviamente, tali parametri rappresentano comunque un utile riferimento nel caso in cui possono fornire, considerando lo scostamento tra gli standard prefissati e la sua ripetitività, un elemento concreto di giudizio circa il fatto che la compromissione o il deterioramento causati siano effettivamente significativi come richiesto dalla legge mentre tale condizione, ovviamente, non può farsi automaticamente derivare dal mero superamento dei limiti.>>.

3. Tutto ciò posto, la Cassazione si è posta da ultimo il problema se qualificare i richiesti requisiti della compromissione o del deterioramento come condizione di "tendenziale irrimediabilità", caratterizzata da "situazioni di strutturali e non provvisorie inabilità del bene rispetto alle sue funzioni".

Ad avviso della III Sezione, la risposta da dare a questo interrogativo è tuttavia di segno negativo, perché la norma non subordina il verificarsi della situazione di "compromissione" e "deterioramento" ad una condizione di "tendenziale irrimediabilità" della alterazione dei beni ambientali di cui all'art. 452-bis cod. pen. (compresi, dunque, per quanto qui interessa, un ecosistema, la biodiversità, anche agraria, oppure la flora).

Il Presidente & Relatore
Cons. Massimiliano Atelli